La Svizzera e il Qatar parafano la Convenzione di doppia imposizione

Berna, 13.08.2009 - La Svizzera e il Qatar hanno concluso le trattative sulla Convenzione di doppia imposizione (CDI). La parafata Convenzione comprende anche una disposizione sull'assistenza amministrativa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. La CDI contiene soluzioni favorevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

In seguito alla decisione del mese di marzo del 2009 del Consiglio federale, il Qatar è il tredicesimo e, al contempo, primo Stato non membro dell'OCSE che parafa con la Svizzera una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa ampliata secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Con Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria e Finlandia sono già state parafate Convenzioni contenenti la clausola di assistenza amministrativa ampliata.

La parafatura è la prima tappa verso una nuova o riveduta CDI. Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", stilata dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, in un secondo tempo dovranno essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa.

Il testo parafato è ancora confidenziale. Prossimamente i Cantoni e le associazioni economiche interessate potranno prendere posizione al riguardo. Successivamente il Consiglio federale decide riguardo all'autorizzazione a firmare. Una volta firmata (da un ministro o da un diplomatico degli Stati contraenti) la Convenzione viene pubblicata.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. La CDI viene in seguito presentata al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati per approvazione. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La ratificazione è il presupposto per l'entrata in vigore, che dipende dalla convenzione stipulata.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze